Nel mese di aprile 2018, si è quindi svolta presso la Sezione Centrale un'Adunanza, presenti le Amministrazioni concedenti (Dipartimento e Commissari) e Consap, in cui sono state illustrate le relazioni di ciascuno dei soggetti intervenuti.

All'esito di tale Adunanza, nel maggio 2018 la Corte ha trasmesso la deliberazione n. 9/18 in cui sono state espresse alcune raccomandazioni.

A seguito della raccomandazione espressa al fine di adottare il principio di contabilizzazione per cassa anziché per competenza delle poste relative alle revoche dei benefici precedentemente concessi, a partire dal Rendiconto 2018 viene adottato tale principio di contabilizzazione.

Inoltre la Corte dei Conti con la stessa deliberazione ha ritenuto che il patrocinio degli interessi erariali nelle controversie giudiziarie riguardanti i crediti del Fondo spetti, anche in relazione all'attività "estorsione e usura", all'Avvocatura dello Stato ed in questo senso ha raccomandato al Ministero concedente di assumere le iniziative necessarie affinché detto patrocinio sia effettivamente assicurato.

Sulla questione il competente Dipartimento del Ministero dell'Interno ha invitato Consap ad adeguarsi a quanto ritenuto dalla Corte dei Conti.

L'art. 2 comma 6 – sexies della legge 26 febbraio 2011, n. 10, prevede che per l'alimentazione del Fondo unificato si applichino tra l'altro le disposizioni di cui all'art. 14 punto 11 della legge 108/96 e che pertanto tra le fonti di alimentazione vi siano anche i beni provenienti da confisca ai sensi dell'art.644, sesto comma c.p..

Nell'aprile 2018 la Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia economico–finanziaria di Torino ha trasmesso un'Ordinanza emessa dal Tribunale di Torino che ha previsto l'assegnazione dei beni immobili ivi indicati al Fondo.

A seguito della comunicazione da parte di Consap dei dati necessari alla trascrizione dei beni, la stessa Guardia di Finanza in data 31 luglio 2018 ha comunicato di aver provveduto a trascrivere i beni.

Gli oneri amministrativi, manutentivi e tributari relativi a tali beni sono posti a carico del Fondo.

Al riguardo, su incarico del Ministero concedente, si è in procinto di far esperire una perizia sugli immobili dall'Agenzia delle Entrate per valutare la convenienza alla vendita ovvero alla locazione degli stessi.

2.5. Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire

Il Fondo è stato istituito con D. Lgs. n. 122/2005 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la gestione è stata attribuita a Consap S.p.A. con Convenzione del 24 ottobre 2006 di durata ventennale.

L'obiettivo è quello di indennizzare quei cittadini che, a seguito dell'assoggettamento del costruttore a procedure implicanti una situazione di crisi, verificatesi tra il 31 dicembre 1993 e il 21 luglio 2005, abbiano perso somme di denaro e non abbiano acquistato l'abitazione, ovvero la abbiano acquistata a un prezzo maggiore di quello convenuto, in virtù di accordi negoziali con gli organi di procedura concorsuale ed esecutiva.

Il Fondo è alimentato attraverso un contributo posto a carico dei costruttori - obbligatorio sino al 2030 – calcolato sulle garanzie fideiussorie per le somme incassate prima del trasferimento della proprietà dell'immobile che gli stessi costruttori sono tenuti a rilasciare ai promissari acquirenti a partire da luglio 2005.

In data 6 giugno 2013 è divenuto efficace il decreto dell'8 marzo 2013 del Ministro della Giustizia, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, che ha individuato due aree territoriali e le corrispondenti sezioni autonome del Fondo.

Ciò ha consentito lo "sblocco" del pagamento, a coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento del relativo diritto, della prima quota di indennizzo, nella misura del 7,93% per la Sezione 1 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Valle d'Aosta) e l'8,13% per la Sezione 2 (Emilia Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto) di quanto riconosciuto.

Ai sensi del decreto interministeriale dell'8 marzo 2013, dal mese di gennaio 2017 è stato possibile avviare la fase dell'erogazione della seconda quota percentuale di accesso al Fondo nella misura dell'8,60% per la Sezione 1 e del 6,20% per la Sezione 2.

Nel corso dell'anno, si è continuato a richiedere ed esaminare le integrazioni documentali per le istanze incomplete. In particolare, sono state esaminate e definite circa n. 819 posizioni, di cui n. 214 sono state accolte e le restanti sono state respinte.

Inoltre, in linea con il criterio approvato dal Comitato del Fondo, sono state inviate circa n. 850 comunicazioni ultimative di richieste di documenti, provvedendo a porre senza seguito n. 240 posizioni.

Al 31/12/2018, delle circa n. 12 mila istanze pervenute, per n. 11.197 è stato deliberato l'esito dell'istruttoria (n. 7.821 accolte, n. 3.376 respinte); delle n. 691 ancora da definire, circa 600 risultano irreperibili.

Nel corso dell'anno sono stati effettuati n. 375 pagamenti per € 1,75 mln, a titolo di prima e seconda quota di indennizzo.

Il preconsuntivo dell'esercizio 2018 evidenzia entrate per € 6,5 mln (€ 5,3 mln nel 2017) e uscite per € 2,2 mln (€ 5,3 mln nel 2017), chiudendo con un avanzo pari a € 4,3 mln, che porta il patrimonio netto a € 27,8 mln.

I contributi obbligatori di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 122/2005 - versati dai soggetti tenuti al rilascio di fideiussioni di cui all'art. 2 del medesimo decreto - affluiti nell'esercizio ammontano a € 6,4 mln, in aumento rispetto al 2017.

Dall'inizio dell'attività a tutto il 31 dicembre 2018, l'ammontare dei contributi incassati risulta pari a € 90,6 mln, largamente inferiori alle previsioni.

Persiste, pertanto, la problematica relativa alla grave scarsità delle risorse economiche pervenute al Fondo da attribuirsi presumibilmente alla crisi economica del settore edilizio ed alla persistente elusione della norma che impone l'obbligo di rilasciare le fideiussioni in capo ai costruttori.

Per far fronte a tale problematica, come noto, con Legge n. 19 del 27.02.2017 è stato prorogato di dieci anni il termine per l'obbligo del versamento dei contributi al Fondo (dal 2020 al 2030).
Inoltre in data 10 gennaio 2019 il Consiglio dei Ministri ha licenziato in via definitiva il decreto legislativo in attuazione della legge n. 155/2017 in materia di crisi di impresa e dell'insolvenza modificando la disciplina che tutela gli acquirenti di beni immobili da costruire.
In particolare il decreto introduce per tali acquirenti l'obbligo di stipula del preliminare a mezzo scrittura privata autenticata o atto pubblico, imponendo al notaio il controllo di legalità dell'atto e, quindi, la presenza delle fideiussioni.
Grazie all'approvazione di questa legge l'elusione della norma sarà certamente contenuta a vantaggio degli acquirenti di immobili da costruire.
A tutela dell'integrità patrimoniale del Fondo e al fine di incrementarne per quanto possibile le disponibilità, Consap nell'anno ha continuato ad attivare l'esercizio delle azioni di regresso verso i costruttori - ai sensi dell'art 14 comma 7 del d. Lgs. 122/2005 - per le posizioni per le quali sono stati disposti i relativi indennizzi, limitatamente a quelle procedure non ancora concluse e con attivo fallimentare.
Per effetto degli esigui introiti che si registrano a tale titolo, a fronte dei cospicui costi che si sostengono per l'attività di surroga - che denotano una assoluta antieconomicità dell'attività stessa - Consap ha interessato il Ministero concedente proponendo di essere autorizzati alla riscossione coattiva tramite ruolo, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999. In data 10/01/2018 è stato emanato tale decreto.
Pertanto, a partire dal 2018 l'attività di surroga non viene più svolta dai legali fiduciari incaricati, bensì dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
A tutto il 2018, sono stati conferiti incarichi a legali fiduciari per la surroga di n. 938 posizioni, di cui n. 232 - per € 1 mln - sono state ammesse negli stati passivi delle Procedure. Risultano rimborsati al Fondo n. 12 riparti per € 0,05 mln. Risultano altresì conferiti incarichi all'Agenzia delle Entrate Riscossione per la surroga di n. 1.103 posizioni per circa € 4,5 mln.

2.6 Attività di rilascio delle Certificazioni Navali

Nell'ambito delle attività complementari al comparto assicurativo la Società provvede - sin dal 2006 - al rilascio delle certificazioni attestanti l'esistenza delle coperture assicurative dei rischi connessi al trasporto marittimo, come regolati dalle relative Convenzioni internazionali recepite dallo Stato italiano.
Consap quale "Ente Certificatore" dello Stato italiano, partecipa – anche in ambito internazionale – a diversi incontri dedicati all'esame e allo studio dei problemi legati all'attuazione di altre discipline convenzionali relative al trasporto via mare, anche di prossimo recepimento nel diritto interno in vista dell'affidamento della relativa attività di certificazione.
In particolare Consap partecipa ai lavori del Legal Comittee dell'International Maritime Organization (IMO) – Agenzia specializzata dell'ONU – che ha il compito di promuovere la cooperazione tra gli Stati sulle

questioni attinenti alla navigazione, sui temi della sicurezza e del rispetto ambientale nonché ai lavori dell'Assemblea dei Fondi IOPC (International Oil Pollution Compensation) istituiti per consentire un pronto indennizzo dei danni economici e ambientali dovuti sia ad incidenti marittimi sia allo sversamento accidentale di idrocarburi e materie inquinanti.

✓ Funzione di rilascio del certificato attestante l'avvenuta emissione del documento relativo alla garanzia assicurativa o finanziaria per danni da inquinamento da idrocarburi trasportati dalle navi (c.d. "Blue card CLC")

Il Decreto 12 gennaio 2006 del Ministro dello Sviluppo Economico ha attribuito a Consap la funzione, precedentemente svolta dall'ISVAP, di rilascio della certificazione attestante la copertura assicurativa o finanziaria della responsabilità civile per danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, di cui all'art 8 del D.P.R 27 maggio 1978 n. 504, che recepisce le Convenzioni internazionali di Bruxelles del 29 novembre 1969 e del 18 dicembre 1971.

Detto art. 8 prevede che le navi con trasporto di idrocarburi superiori a duemila tonnellate possano accedere e trattenersi nei porti nazionali per effettuare operazioni commerciali e transitare nelle acque territoriali solo se munite di specifica garanzia assicurativa.

Il possesso del relativo contrassegno – strumento di certezza della garanzia assicurativa – viene certificato da Consap. A seguito della presentazione dell'istanza di rilascio della certificazione da parte del soggetto su cui ricade l'obbligo assicurativo, ovvero del suo rappresentante, la Società provvede a un mero controllo formale in ordine all'avvenuta emissione della garanzia assicurativa o finanziaria e la responsabilità di Consap risulta, pertanto, circoscritta a tale aspetto.

Consap svolge l'attività di rilascio delle citate certificazioni secondo le norme emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico il quale, con decreto del 20 dicembre 2012, ha riformulato in modo organico la disciplina di certificazione CLC e Bunker oil (di cui al successivo capitolo), anche al fine di recepire le linee guida e gli orientamenti dell'IMO sull'attuazione delle citata disciplina, confermando inoltre la possibilità per gli assicuratori di sottoscrivere apposite convenzioni con Consap, al fine di consentire una procedura semplificata per la richiesta e il rilascio delle certificazioni.

A marzo 2018, in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico, la Convenzione per la gestione delle certificazioni in parola è stata prorogata, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di quattro anni, con scadenza 31 dicembre 2021

Nel corso del 2018 sono state rilasciate n. 132 certificazioni CLC e ne sono state annullate n. 5 per motivazioni diverse (cambio denominazione della nave, vendita o passaggio nave ad altra società, ecc.).

Per il rilascio di tali certificazioni sono vigenti n. 10 convenzionamenti perfezionati, di cui n. 1 con l'International Group of P&I Club e n. 9 con primarie compagnie assicuratrici internazionali.

✓ Funzione di rilascio del certificato attestante l'avvenuta emissione del documento relativo alla garanzia assicurativa o finanziaria per danni da inquinamento da combustibile per la propulsione delle navi (c.d. Blue card Bunker oil)

La legge del 1° febbraio 2010, n. 19 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2010 n. 43) ha autorizzato l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti da inquinamento da combustibile delle navi, redatta a Londra il 23 marzo del 2001 (c.d. "Convenzione Bunker oil"), nonché l'adozione delle necessarie norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Tale Convenzione prevede l'obbligo per lo "shipowner" (inteso come "il proprietario", incluso il proprietario registrato, il conduttore a scafo nudo, il gestore e l'armatore della nave) di coprire detta responsabilità attraverso la stipula di una garanzia assicurativa o finanziaria (art. 7, par. 3, della Convenzione Bunker oil).

Il rilascio di siffatta copertura deve essere provato mediante l'esibizione di un certificato, rilasciato - su richiesta del soggetto su cui ricade l'obbligo assicurativo ovvero del suo rappresentante - da un ente appositamente abilitato, che deve essere conservato a bordo della nave e depositato presso l'ufficio di iscrizione della nave (art. 7, par. 3-5, della Convenzione Bunker oil).

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 20 maggio 2010, ha individuato Consap quale ente abilitato al rilascio del Certificato Bunker oil e con decreto del 22 settembre 2010 ha determinato la disciplina per la richiesta e il rilascio del certificato nonché il relativo costo, definendo la responsabilità di Consap nell'esecuzione dell'attività di mero controllo formale in ordine all'avvenuta emissione della garanzia assicurativa o finanziaria.

Tale disciplina è stata peraltro riformulata con il decreto 20 dicembre 2012 che, come detto, ha regolato organicamente l'attività di certificazione "CLC" e "Bunker oil", secondo le linea guida e gli orientamenti dell'IMO, confermando la possibilità di concludere appositi accordi di convenzionamento con le imprese assicuratrici, al fine di consentire una procedura semplificata per l'attività di certificazione.

A marzo 2018, in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico, la Convenzione per la gestione delle certificazioni in parola è stata prorogata, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di quattro anni, con scadenza 31 dicembre 2021

Nel corso del 2018, Consap ha provveduto al rilascio di n. 709 certificazioni e all'annullamento di n. 19 certificazioni per motivazioni diverse (cambio denominazione della nave, vendita o passaggio nave ad altra società, ecc.).

Per il rilascio delle certificazioni Bunker Oil sono operativi n. 10 convenzionamenti, di cui n. 1 con l'International Group of P&I Club e n. 9 con primarie compagnie assicuratrici internazionali.

✓ Funzioni di rilascio del certificato previsto dall'art. 4 bis della Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto per mare dei passeggeri e del loro bagaglio - RCE 392/2009. (c.d. Blue card Athens Convention)

Il Regolamento (CE) n. 392/2009 del 29 aprile 2009 ha introdotto nell'ordinamento comunitario la disciplina in materia di responsabilità e di copertura assicurativa per il trasporto di passeggeri via mare, prevista dalla Convenzione di Atene del 1974.

La disciplina di cui alla citata Convenzione - non ancora ratificata dal governo italiano - come modificata dal Protocollo di Londra del 2002 e integrata con la riserva e gli orientamenti adottati dal Comitato giuridico dell'IMO il 19 ottobre 2006 è divenuta operativa dal 1 gennaio 2013.

L'art. 4 bis della Convenzione di Atene pone a carico del "vettore che esegue realmente il trasporto" l'obbligo di provvedere alla copertura assicurativa della propria responsabilità in particolare per l'attività di trasporto dei passeggeri con bagaglio al seguito, così come stabilito nella normativa europea.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che ogni Stato contraente possa autorizzare un'istituzione o un organismo da esso riconosciuto a rilasciare il certificato attestante l'esistenza di un'assicurazione o di una garanzia finanziaria in corso di validità conformemente al disposto della Convenzione di Atene.

Considerata l'esperienza acquisita in qualità di Ente certificatore in relazione alle Convenzioni CLC e Bunker oil, il Ministero dello Sviluppo Economico con proprio decreto del 12 dicembre 2012, ha individuato Consap quale ente abilitato al rilascio della certificazione in argomento.

Come per le altre "certificazioni navali", Consap - a seguito della presentazione dell'istanza di rilascio della certificazione da parte del soggetto su cui ricade l'obbligo assicurativo ovvero del suo rappresentate - provvede a un mero controllo formale in ordine all'avvenuta emissione della garanzia assicurativa o finanziaria e la responsabilità della Società risulta, pertanto, circoscritta a tale aspetto.

In data 12 febbraio 2013 è stata formalizzata con il Ministero concedente la Convenzione per la disciplina dell'attività di rilascio delle certificazioni analoga a quella prevista per le altre certificazioni navali attribuite a Consap.

A marzo 2018, in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico, la Convenzione per la gestione delle certificazioni in parola è stata prorogata, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di quattro anni, con scadenza 31 dicembre 2021

Nel corso del 2018, Consap ha provveduto al rilascio di n. 190 certificati e all'annullamento di n. 2 certificazioni.

Per il rilascio delle certificazioni Athens Convention sono attualmente vigenti n. 6 convenzionamenti, di cui n. 1 con l'International Group of P&I Club e n. 5 con primarie compagnie assicuratrici internazionali.

✓ Maritime Labour Convention (MLC) 2006

In data 18 gennaio 2017 sono entrati in vigore a livello internazionale gli Emendamenti 2014 alla *Maritime Labour Convention* 2006 (MLC) in materia di "*financial security*", riguardanti la Regola 2.5 (Rimpatrio) e la

Regola 4.2 (Responsabilità) e, in particolare, le garanzie finanziarie rilasciate dai fornitori in favore dei marittimi in caso di abbandono e per garantire il pagamento della compensazione dovuta nel caso di morte o inabilità a lungo termine dei lavoratori marittimi relative a lesione da lavoro, malattia o rischio professionali, così come definito dal quadro normativo vigente, dal contratto di lavoro o dall'accordo collettivo.

Tali emendamenti obbligano i proprietari registrati della nave, gli armatori e tutti gli altri stakeholder a stipulare specifiche coperture assicurative a garanzia delle tutele previste dalla suddetta Convenzione.

L'Amministrazione italiana avvalendosi della possibilità prevista dall'art. 15 della MLC ha comunicato all'International Labour Organization (ILO) la decisione di differire di un anno, al 18 gennaio 2018, l'entrata in vigore per l'Italia.

In data 28 dicembre 2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha emanato un decreto, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, con il quale è stato ritenuto opportuno adottare, in attuazione dei previsti obblighi internazionali, un sistema informativo (registro elettronico) che garantisca ai fini pubblicistici la conoscibilità e l'accesso telematico alle informazioni richieste dai citati emendamenti del 2014.

Tale decreto, in ragione del ruolo svolto da Consap S.p.A. nel settore dei servizi assicurativi pubblici nonché di quello svolto in attuazione delle convenzioni internazionali marittime, ha individuato in questa Concessionaria la società più idonea a svolgere le funzioni di tenuta del citato sistema informativo attraverso la gestione di un apposito registro delle garanzie finanziare richieste dalla Convenzione OIL MLC 2006.

Ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della Società, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 15.5 del vigente statuto Consap, con note del 17.01.2018 (prot. DT 3871 – Direzione VI, prot. DT 3848 - Azionista) ha comunicato il proprio nulla osta.

In data 18 gennaio 2018 - all'esito dell'autorizzazione formale da parte del Dipartimento del Tesoro e dell'Azionista unico – si è proceduto alla sottoscrizione della Convenzione con il MIT, al fine di regolare le modalità di gestione da parte di Consap del registro elettronico in argomento e di specifici convenzionamenti con i P&I autorizzati a rilasciare le coperture assicurative previste dalla normativa in materia.

Tale Convenzione è stata sottoscritta nel rispetto della normativa per gli affidamenti diretti agli Enti *in house* - ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della direttiva 24/2014 UE, recepita dal d.lgs n. 50 del 2016.

La richiamata Convenzione prevede da parte di Consap il controllo formale delle certificazioni oggetto di pubblicazione nel registro, riconoscendo a questa Concessionaria l'importo di € 100,00, oltre oneri fiscali, per la ricezione delle certificazioni emesse a copertura di ogni singola nave o aggiornamento del registro; circostanza che consentirà di recuperare tutti gli oneri sostenuti per la gestione delle attività affidate.

Nel corso del 2018, Consap ha provveduto alla pubblicazione sul registro elettronico di Consap n. 689 certificati.

Per la pubblicazione dei certificati MLC sono attualmente vigenti n. 5 convenzionamenti, di cui n. 1 con l'International Group of P&I Club e n. 4 con primarie compagnie assicuratrici internazionali.

2.7. Stanza di compensazione

Il D.P.R. n. 254/2006 ha disciplinato il sistema di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, prevedendo l'istituzione - presso Consap - di una Stanza di compensazione nella quale, a partire dal 1° febbraio 2007, mensilmente affluiscono tutti i dati contabili inerenti i sinistri R.C. Auto verificatisi nel territorio nazionale.

In relazione a tale incarico, la Stanza di compensazione svolge, ex lege, essenzialmente due macrofunzioni: regola contabilmente i rapporti economici tra le Imprese di assicurazione aderenti al sistema del risarcimento diretto e fornisce al Comitato Tecnico - istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. del 19 dicembre 2006 - tutti i dati necessari per la determinazione annuale dei valori da assumere ai fini della compensazione (forfait).

Ulteriore competenza - attribuita a Consap dalla Convenzione sottoscritta con Ania - consiste nel fornire agli assicurati responsabili ogni informazione utile all'eventuale rimborso del sinistro, volta a evitare le penalizzazioni previste nei contratti con la clausola bonus/malus, nonché di provvedere a regolarizzare i successivi movimenti contabili e finanziari in caso di rimborso alla Stanza dell'importo corrisposto alla compagnia del danneggiato.

Nell'esercizio 2018 i sinistri liquidati in via definitiva o parziale tramite Stanza sono circa n. 1,8 milioni, di cui circa n. 1,5 milioni avvenuti nel corso dello stesso esercizio.

Dal 1° febbraio 2007 il numero totale dei sinistri liquidati è stato di circa n. 25 milioni su un totale di n. 28 milioni di sinistri denunciati. Si riporta di seguito il relativo dettaglio suddiviso per anno di esercizio:

STANZA di COMPENSAZIONE del RISARCIMENTO DIRETTO		
Anno	**Numero dei sinistri liquidati** (totalmente o parzialmente)	**Numero dei sinistri denunciati** (Fonte Ania)
2007	1.703.520	2.243.225
2008	2.546.709	2.822.794
2009	2.711.840	2.985.902
2010	2.659.736	2.916.179
2011	2.346.081	2.537.787
2012	2.003.845	2.172.179
2013	1.855.471	2.031.216
2014	1.792.314	2.001.533
2015	1.831.816	2.044.717
2016	1.866.034	2.084.142
2017	1.878.976	2.108.320
2018	1.849.117	2.095.233
	25.045.459	**28.043.227**

Nel 2018 si è assistito ad una lieve diminuzione dei sinistri "entrati" in Stanza di compensazione, in linea con il calo della frequenza sinistri registrato a livello di mercato nei primi tre trimestri dell'anno (fonte Ania).

Nel 2018 le richieste di rimborso ammesse alla Stanza ammontano a circa n. 2,9 milioni. Dall'entrata in vigore del sistema del risarcimento diretto le richieste ammesse sono state circa n. 40,1 milioni.

Nel 2018 è stato liquidato - in via definitiva o parziale - il 76,4% dei sinistri accaduti e aperti informaticamente dalle Imprese nello stesso anno (76,7 % nel 2017).

Come indicato di seguito, l'ammontare complessivo dei forfait riconosciuti dalla Stanza alle Imprese per l'anno 2018 è stato pari a circa € 3,6 mld e a € 50,7 mld dal febbraio 2007.

STANZA di COMPENSAZIONE del RISARCIMENTO DIRETTO		
Anno	**Ammontare dei rimborsi forfetari riconosciuti alle Imprese** (€)	
	In ogni anno	Cumulato
2007	3.470.726.220	3.470.726.220
2008	4.520.405.933	7.991.132.153
2009	5.232.068.287	13.223.200.440
2010	5.997.642.333	19.220.842.773
2011	5.115.178.331	24.336.021.104
2012	4.314.709.579	28.650.730.683
2013	3.938.177.126	32.588.907.809
2014	3.623.922.609	36.212.830.418
2015	3.592.993.667	39.805.824.085
2016	3.644.213.105	43.450.037.190
2017[2]	3.665.637.327	47.115.674.517
2018	3.634.313.306	50.749.987.823

Nel 2018 il tempo di liquidazione dei sinistri con danni a veicoli e cose – inteso come il numero di giorni che intercorrono tra la data di accadimento del sinistro e quella del primo pagamento al danneggiato – si è ridotto di circa un giorno rispetto allo scorso anno, attestandosi a 47 gg. (nel 2007, primo anno di introduzione del risarcimento diretto, tale valore era di 55 gg.).

Nell'ambito dell'elaborazione della Stanza di compensazione nel mese di settembre 2018 sono stati disposti gli addebiti/accrediti relativi agli "Incentivi e Penalizzazioni" spettanti alle imprese aderenti alla Convenzione CARD previsti dal Provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016. Tale meccanismo - nato con l'obiettivo di elevare il livello di efficienza del sistema produttivo delle imprese, favorendo il controllo dei costi e l'individuazione delle frodi - va ad integrare il vigente sistema di rimborsi in base ai forfait, introducendo incentivi/penalizzazioni calcolati in funzione delle capacità - dimostrate dalle imprese - di contenimento dei costi e di efficienza nella liquidazione dei sinistri. Peraltro l'IVASS - alla luce dell'articolo 30 della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha modificato il comma 1.bis dell'articolo 29 della legge 24 marzo 2012, n.27, assegnando all'Istituto di

[2] Il dato è stato rettificato in quanto contenente un valore già considerato nel 2016.

Vigilanza il compito di revisionare il criterio per il calcolo delle compensazioni, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi - ha ritenuto necessario implementare il criterio di misurazione dell'efficienza delle imprese emanando il Provvedimento n.79 del 14 novembre 2018. Tale previsione normativa trova applicazione per i sinistri accaduti dal 1° gennaio 2019, con conseguente abrogazione del Provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014 e del Provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016. Per il 2018 il Comitato Tecnico - istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico - al quale Consap fornisce i dati necessari per la determinazione annuale dell'importo del forfait - ha lasciato invariate le modalità di attribuzione dei forfait stessi, provvedendo unicamente all'aggiornamento dei rispettivi valori che, rispetto all'anno precedente, risultano in leggero aumento per la macroclasse "ciclomotori e motocicli" e pressoché invariati per la macroclasse "altri veicoli". Per la definizione dei forfait per l'anno 2018, nell'attribuzione delle province alle tre macroaree territoriali, il Comitato Tecnico ha fatto riferimento alla nuova articolazione del territorio della Sardegna conseguente all'entrata in vigore della normativa che ha stabilito il nuovo assetto delle province. A tal fine il Comitato ha effettuato accorpamenti e redistribuzioni dei dati pregressi tenendo conto della soppressione di alcune province, della ridefinizione dei confini delle province di Nuoro, Oristano e Sassari, nonché della istituzione della provincia del Sud Sardegna e della città metropolitana di Cagliari.

Per quanto concerne i rapporti con l'utenza per il rimborso del sinistro, nel 2018 sono pervenute n. 255,1 mila richieste di informazioni sull'importo liquidato al danneggiato (n. 209,5 mila nel 2017 e circa n. 2 milioni dal febbraio 2007). Al fine di agevolare al massimo l'utenza, l'accesso all'informazione è garantito da un sistema multicanale (internet, fax, email, posta, operatore allo sportello), anche se l'utenza predilige internet tramite il quale giunge l'82% circa delle richieste, con l'effetto di ridurre a 3,2 giorni tempi di risposta che mediamente sono di 3,6 gg.

Nel 2018 risultano effettivamente rimborsati dagli assicurati responsabili n. 19,5 mila sinistri (n. 15,5 mila nel 2017 e n. 164,1 mila dal febbraio 2007), pari a circa l'8% delle richieste pervenute.

Di seguito si riporta il dettaglio per anno di esercizio:

STANZA di COMPENSAZIONE del RISARCIMENTO DIRETTO		
Anno	**Numero delle richieste di rimborso**	**Numero dei sinistri effettivamente rimborsati**
2007	20.967	897
2008	151.110	10.336
2009	134.897	9.631
2010	167.997	12.869
2011	195.886	17.351
2012	195.900	18.730
2013	183.619	16.470
2014	184.888	14.696
2015	162.569	13.705
2016	169.068	14.442
2017 [3]	209.452	15.510
2018	255.160	19.476
	2.031.513	**164.113**

Nel 2018, rispetto allo scorso anno, si registra un consistente incremento delle richieste pervenute per conoscere l'importo del sinistro e dei sinistri effettivamente rimborsati.

Si è provveduto, inoltre, a ulteriori semplificazioni della procedura del rimborso del sinistro, intervenendo sul relativo software di gestione, con l'obiettivo di massimizzare la qualità del servizio offerto all'utenza e di ottenere un più ampio passaggio dal formato cartaceo all'elettronico, con evidenti vantaggi in termini economici e operativi.

Il 6 aprile 2018 sono state sottoscritte, dai rispettivi vertici aziendali, le modifiche normative alla Convenzione Ania/Consap per recepire le innovazioni derivanti dal citato provvedimento Ivass sul calcolo degli incentivi/penalizzazioni verso le Imprese e di migliorare la funzionalità della procedura del risarcimento diretto.

Le conseguenti novità, finalizzate all'adozione di perfezionamenti necessari al miglior andamento del sistema, riguardano ulteriori adempimenti anche a carico del Gestore e più precisamente:

- controlli sulla corrispondenza degli importi trasmessi alla Stanza di compensazione rispetto al valore effettivamente liquidato. Questi controlli verranno effettuati da Ania su un campione oggetto di verifica, con le modalità all'uopo concordate con Ivass;
- elaborazione dei saldi contabili degli incentivi e penalizzazioni previsti dai provvedimenti Ivass .
- invio, tramite e-mail all'assicurato responsabile del sinistro che ne abbia fatto richiesta, dell'indicazione dell'importo del sinistro liquidato secondo la procedura CARD. Tale modalità di invio è condizionata al

[3] Il dato del numero dei sinistri effettivamente rimborsati contiene una rettifica pari a +959 rimborsi di competenza 2017.

possesso di un indirizzo di posta elettronica inequivocabile e all'invio del documento d'identità e del codice fiscale.

2.8. Fondo per il credito ai giovani (c.d. Fondo per lo studio)

Il Decreto interministeriale del 19 novembre 2010 ha riformulato – con decorrenza 1° febbraio 2011 – le finalità e le modalità di implementazione del Fondo, abrogando il previgente Decreto del 6 dicembre 2007 e tutta la normativa ad esso connessa. Le garanzie ammesse fino al 1° febbraio 2011 risultano tutte estinte a seguito rimborso dei finanziamenti ovvero di escussione, pertanto l'attività a stralcio è esclusivamente incentrata sul recupero di quanto liquidato ai soggetti finanziatori.

La nuova iniziativa, affidata a Consap con Disciplinare sottoscritto in data 23 giugno 2011, prevede il rilascio della fidejussione statale a garanzia di prestiti anche pluriennali fino all'importo massimo di € 25 mila, erogati a studenti di età compresa tra i 18 e i 40 anni, regolarmente iscritti a un corso universitario/postuniversitario ovvero a un corso di lingua.

In caso di inadempimento Consap liquida alla banca il 70% dell'importo rimasto insoluto e provvede successivamente a recuperare la somma nei confronti del beneficiario inadempiente, anche mediante la procedura di iscrizione a ruolo.

Nel 2018 le richieste di ammissione alla garanzia risultano pari a n. 418 (n. 3.731 dall'inizio dell'attività), di cui n. 197 respinte per mancanza dei requisiti soggettivi e/o istruttori, n. 26 in corso di definizione e n. 195 ammesse alla garanzia del Fondo.

Nel periodo in esame i soggetti finanziatori, a seguito dell'erogazione dei finanziamenti, hanno avviato n. 175 garanzie (n. 137 relative a domande pervenute nel 2018), di cui n. 174 ancora attive e n. 1 relativa ad un finanziamento totalmente rimborsato dal beneficiario (n. 1.790 dall'inizio dell'attività, di cui n. 1.665 ad oggi ancora attive, n. 104 relative a finanziamenti totalmente rimborsati e n. 21 escusse): le n. 174 garanzie attive risultano a fronte di un importo complessivo finanziato di circa € 1,7 mln (circa € 15,4 mln per le n. 1.665 garanzie concesse dall'inizio dell'attività e ad oggi ancora attive).

Dall'avvio dell'iniziativa, come riformulata, il Fondo ha accantonato - per ciascuna garanzia rilasciata e ancora attiva - il 15% del capitale finanziato (art. 6, comma 2, lettera e, del Disciplinare) per un importo complessivo pari a circa € 2,3 mln.

Nel corso dell'esercizio risultano pervenute n. 11 richieste di escussione della garanzia da parte delle banche per un importo complessivo di circa € 64,9 mila, che vanno ad aggiungersi a 10 precedenti richieste, pervenute per la nuova iniziativa nel corso del 2015 (1 richiesta), del 2016 (3 richieste) e del 2017 (6 richieste), per un importo di circa € 37,2 mila.

L'attività di riscossione nei confronti dei beneficiari inadempienti, affidata in convenzione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha portato al recupero, al netto dei costi di riscossione, dell'importo complessivo di circa € 4 mila.

Il preconsuntivo dell'esercizio 2018 registra entrate per € 0,1 mln e uscite per € 0,4 mln. Il disavanzo di esercizio di € 0,3 mln riduce il patrimonio netto del Fondo al 31 dicembre 2018 a € 14,7 mln.
Le uscite sono relative alle liquidazioni delle garanzie attivate, alle spese di gestione nonché all'accantonamento al fondo rischi per garanzie rilasciate.

2.9. Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione

Il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private, di seguito "Cap"), all'art. 115 ha previsto la costituzione del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione come patrimonio separato presso Consap S.p.A..
L'art. 343, comma 5, del medesimo decreto ha previsto la successione di tale Fondo nei rapporti attivi e passivi al Fondo di garanzia di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), della Legge 28 novembre 1984, n. 792.
Il nuovo Fondo è entrato in vigore il 1°gennaio 2006 e garantisce il risarcimento per i danni patrimoniali causati dai mediatori, nella distribuzione di prodotti assicurativi ovvero nell'assistenza e consulenza finalizzate a tali attività, qualora non sia stato effettuato direttamente dall'intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui agli art. 110, comma 3, e all'art. 112, comma 3 del Cap.
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 25/2015 - "Regolamento recante modifiche al decreto 30 gennaio 2009, n. 19 del Ministero dello Sviluppo Economico recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione" - in attuazione dell'art. 115 del Cap, ha previsto funzioni assegnate direttamente a Consap.
I rapporti tra Fondo e Consap – la quale ne esercita la legale rappresentanza – sono regolati da apposita Convenzione sottoscritta in data 29 maggio 2009.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 10 luglio 2018 – sentito Ivass e il Comitato di gestione del Fondo – ha determinato nella misura dello 0,08% l'aliquota del contributo a carico degli aderenti al Fondo per il 2018 (stessa aliquota nel 2017) da applicare alle commissioni acquisite l'anno precedente.
Nel 2018 sono pervenute n. 45 richieste di risarcimento danni per un totale di circa € 3,7 mln, uguali come numero rispetto all'esercizio precedente (n. 45 per un totale di € 1,9 mln), al netto delle quote eccedenti il massimale, di cui:

- n. 4 liquidate per circa € 0,2 mln;
- n. 3 rigettate per € 0,2 mln;
- n. 38 imputate a riserva sinistri dell'esercizio – in quanto in attesa di conclusione dell'istruttoria - per € 3,4 mln.

Nell'esercizio corrente sono state inoltre definite n. 15 richieste di risarcimento danni pervenute negli esercizi precedenti, per € 1,6 mln¸ con un abbattimento della riserva già accantonata.

Il preconsuntivo dell'esercizio 2018 registra entrate per € 4,6 mln (€ 4,2 mln nell'esercizio 2017) e uscite per € 4,6 mln (€ 4,3 mln nell'esercizio 2017), chiudendo in sostanziale pareggio.
Le entrate dell'esercizio sono relative sostanzialmente ai proventi su titoli per € 2,3 mln e ai contributi degli aderenti al Fondo per € 1,0. Le uscite si riferiscono principalmente: alle richieste di risarcimento per € 3,8 mln e alle spese della struttura per € 0,5 mln. Al 31 dicembre 2018 il Fondo ha accumulato una riserva premi pari a € 66,5 mln, a garanzia degli oneri derivanti dagli obblighi di risarcimento di cui all'art. 15, comma 2 del Decreto n. 19/2009, come modificato dal Decreto 3 febbraio 2015 n. 25 e una riserva sinistri pari a € 6,30 mln, necessaria per far fronte al pagamento dei sinistri non ancora liquidati.

2.10. Fondo di credito per i nuovi nati

La Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia – il Fondo di credito per i nuovi nati, volto a favorire l'accesso al credito alle famiglie con un bambino nato o adottato nel 2009, 2010 e 2011, attraverso il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e intermediari finanziari.
In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, Consap liquida alla banca l'importo rimasto insoluto, corrispondente al 50% o al 75% dell'esposizione sottostante ai finanziamenti erogati, determinati in relazione al valore dell'indicatore ISEE del richiedente (art. 4, commi 1 e 4, Decreto 10 settembre 2009), e agisce successivamente per il recupero, anche con il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, mediante l'Agenzia delle Entrate - Riscossione con il quale è stata sottoscritta apposita Convenzione sottoscritta il 27/12/2012.
L'operatività del Fondo - la cui gestione è stata affidata a Consap con Decreto 21 ottobre 2009 e regolamentata con Disciplinare sottoscritto in data 11 novembre 2009 - prorogata per gli anni 2012, 2013 e 2014, è cessata dal 1° gennaio 2014, a seguito dell'emanazione della Legge di stabilità 2014 che ha disposto la sua soppressione e la contestuale costituzione del "Fondo nuovi nati" al quale trasferire le disponibilità della precedente iniziativa (pari a € 37,8 mln).
Al 31 dicembre 2018 risultano in essere n. 160 finanziamenti erogati dalle Banche per circa € 0,8 mln (n. 36.425 garanzie dall'inizio dell'attività per € 178,1 mln finanziati dalle banche).
I sopracitati n. 160 finanziamenti sono relativi a figli naturali (n. 93 con garanzia standard, 50% dell'esposizione, e n. 67 con garanzia per reddito ISEE inferiore alla soglia prevista, 75% dell'esposizione).
Nel corso del 2018 sono state liquidate n. 48 istanze di escussione della garanzia (n. 1.828 dall'inizio dell'attività), determinando per il Fondo un onere complessivo di circa € 0,04 mln (€ 3,4 mln dall'inizio dell'attività).
L'attività di riscossione nei confronti dei beneficiari inadempienti, affidata in convenzione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha portato al recupero, al netto dei costi di riscossione, dell'importo complessivo di circa € 35 mila (circa € 140 mila dall'inizio dell'attività).

Il preconsuntivo 2018 registra entrate per € 0,5 mln e uscite per € 0,4 mln chiudendo, pertanto, con un avanzo di esercizio di € 0,1 mln. Al 31 dicembre 2018 il patrimonio netto del Fondo risulta pari a € 3,1 mln. Le entrate si riferiscono quasi esclusivamente alla rideterminazione della consistenza del "Fondo rischi garanzie rilasciate". Le uscite si riferiscono all'accantonamento al Fondo svalutazione crediti nonché agli oneri di gestione.

2.11. Archivio centrale informatizzato del sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo

L'istituzione del Sistema pubblico di prevenzione sul piano amministrativo delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità - è stata prevista dalla legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008)[4], contenente la Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e dal successivo Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 141[5], emanato in accordo con i criteri fissati dalla predetta delega.

Partecipano al Sistema i seguenti Soggetti (Aderenti):

- banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
- soggetti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente;
- fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- imprese di assicurazione;
- gestori di sistemi di informazioni creditizie ed imprese che offrono ai Soggetti Aderenti servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (questi ultimi definiti Aderenti Indiretti, che operano in base a delega degli altri Aderenti, definiti Diretti).

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 90/2017, in recepimento della Direttiva UE 2015/849 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, è previsto l'accesso al Sistema anche

[4] come modificata dalla Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009).

[5] come integrato dal D.Lgs. 11 aprile 2011 n. 64 e successivamente modificato dal D.Lgs. 19 settembre 2012 n. 169, dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dal D.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 e dalla L. 4 agosto 2017, n. 124

da parte dei Soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 231/2007.

I rapporti tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e Consap per la gestione dell'Archivio informatizzato sono regolati da una apposita Convenzione sottoscritta in data 18 luglio 2013.

La Convenzione, della durata di 9 anni, è stata modificata con un primo atto integrativo approvato con Decreto Direttoriale del 02/12/2016 che ha previsto l'innalzamento dell'importo degli oneri e costi di gestione dell'Archivio informatico furto di identità, da porre a carico del Sistema, in relazione alle nuove attività propedeutiche alla centralizzazione del Sistema nonché alle iniziative di comunicazione verso i soggetti aderenti, volte ad incrementare l'utilizzo del Sistema stesso.

Dal 25/05/2018 è divenuto pienamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – c.d. GDPR).

Sono in corso approfondimenti congiunti fra strutture del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Consap, che hanno interessato anche i rispettivi Responsabili del Trattamento dei Dati, volti ad esaminare nel dettaglio l'impatto delle novità introdotte dalla nuova normativa sulla Privacy in materia di Furto di Identità, in particolare per quanto attiene al quadro convenzionale in essere, con riguardo anche al piano di verifiche sui Soggetti Aderenti, che verrà a breve avviato.

Nell'esercizio 2018 si sono registrate circa n. 10 milioni di interrogazioni e sono state riscontrate circa n. 3.600 richieste di assistenza.

Si riporta di seguito un grafico dell'andamento delle interrogazioni effettuate dagli aderenti mese per mese nel 2018 (con raffronto all'esercizio 2017) da cui si evince un netto incremento delle stesse.